



PROVINCIA DI VERONA

Collegio dei Revisori

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024 – 2026 - PIANO OCCUPAZIONALE 2025 E PROGRAMMA TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025 – 2027

PARERE N. 4/2025

OGGETTO: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027” - Sezione 3 - Organizzazione e capitale umano - Sottosezione 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni di personale e adeguamento dotazione organica.

Il Collegio dei Revisori della Provincia di Verona, visti:

- il D.M. del 4 ottobre 1991, pubblicato in G.U. del 18 ottobre 1991, n. 245;
- il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - Codice di giustizia contabile - adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'articolo 91 sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 39 della legge 449/1997 che dispone, al comma 1, *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ..."*;
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che prevede *"... gli organi di revisione contabile degli enti locali ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede, al comma 2 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'articolo 33 del medesimo D. Lgs. n. 165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, che ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in



PROVINCIA DI VERONA

Collegio dei Revisori

relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- l'art. 1, comma 102, della Legge 311/2004 che prevede "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, che prevede "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - b) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*";
- la relazione del dirigente del servizio risorse umane del 29 aprile 2021, protocollo n. 21430, in ordine all'"aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022 – 2024 dopo l'emanazione del decreto ministeriale", indirizzata anche al Collegio dei revisori;
- la nota protocollo n. 23394 inviata ad U.P.I. - Unione delle Province D'Italia il 10 maggio 2022 in ordine alla "nuova" capacità assunzionale conseguente ai contenuti del DM 11 gennaio 2022";
- la nota del 3 agosto 2022 acquisita al protocollo n. 39257 del 4 agosto 2022, in riscontro alla nota prot. n. 23394, con il parere reso congiuntamente dall'UPI nazionale e da UPI Veneto circa la concreta attuazione di tale disposizione come definita nel successivo articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 140 del 24 novembre 2022 con cui è stata approvata la nuova dotazione organica dell'Ente e sono stati aggiornati il programma triennale dei fabbisogni 2022-2024 ed il corrispondente piano occupazionale 2022 e, conseguentemente, la corrispondente sezione del PIAO 2022, tenendo conto che l'aggiornamento del piano occupazionale 2022, con sostanziale anticipazione delle assunzioni in precedenza programmate per l'annualità 2023, è avvenuta a seguito dell'emanazione del DM 11 gennaio 2022, in ordine alla determinazione delle nuove capacità assunzionali per le Province, e consegue al recepimento del richiamato parere reso congiuntamente dall'UPI nazionale e da UPI Veneto con nota 3 agosto 2022;
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27 gennaio 2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023-2025 suddiviso nelle diverse sezioni/sottosezioni tra le quali in particolare la sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di



PROVINCIA DI VERONA

Collegio dei Revisori

personale e il piano pari opportunità ed equilibrio di genere;

- la deliberazione del Presidente n. 33 del 31 marzo 2023, in tema di potenziamento dell'organico di personale del Corpo di Polizia Provinciale in correlazione alle disposizioni inserite nella legge della Regione Veneto n. 31 del 23 dicembre 2022, e ai contenuti della D.G.R. n. 269 del 15 marzo 2023 (che dispone in merito ad obiettivi assunzionali di nuovo personale dei Corpi Provinciali della Polizia Ittico Venatoria per il triennio 2023 - 2025 ai sensi della richiamata legge regionale), è stato, tra l'altro aggiornato il programma dei fabbisogni di personale 2022 - 2024, piano occupazionale 2023, con le pertinenti assunzioni di personale;
- la deliberazione del Presidente n. 36 del 13 aprile 2023, con cui è stata approvata la nuova dotazione organica e aggiornamento del programma triennale dei fabbisogni 2022-2024 a seguito attuazione del nuovo sistema di classificazione previsto dal ccnl del comparto Funzioni locali 16 novembre 2022 con corrispondente aggiornamento del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO 2023-2025);
- il parere n. 4/2023 espresso da questo Collegio in data 23 marzo 2023, prot. n. 16332 su tale proposta;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale 21 dicembre 2023 n. 37, di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 con particolare riferimento alla programmazione dei fabbisogni e alla spesa di personale, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il parere n. 28/2023 espresso da questo Collegio in data 13 dicembre 2023 su tale proposta;
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 19 del 29 febbraio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2024-2026 suddiviso nelle diverse sezioni/sottosezioni tra le quali in particolare la sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni del personale", nella quale risultavano indicate le assunzioni programmate per le annualità 2022 e 2023, in corso di attuazione, e la programmazione per il triennio 2024-2026, delineata nei singoli piani occupazionali 2024, 2025 e 2026;
- il parere n. 1/2024 espresso dal Collegio dei Revisori in data 12 febbraio 2024 sulla proposta di aggiornamento del Programma triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, piano occupazionale 2024, e programmazione triennale 2024-2026;
- la deliberazione del Presidente n. 120 del 14 ottobre 2024 con cui è stata approvata la nuova dotazione organica e aggiornato il programma triennale dei fabbisogni 2024-2026 e dei corrispondenti piani occupazionali 2024 e 2025, in relazione agli esiti delle selezioni espletate nel corso degli anni 2023 e 2024 previste nel programma triennale dei fabbisogni 2022-2024 e alla dinamica delle assunzioni e cessazioni del personale nel corso dell'anno 2024 e sono stati anticipate all'anno 2024 alcune assunzioni delineate per l'anno 2025 con contestuale rimodulazione del piano occupazionale previsto per tale annualità, con previsione anche della copertura delle quote d'obbligo, sia in correlazione all'infruttuoso esito delle riserve previste nelle procedure selettive, sia alla cessazione dal servizio di personale ascritto a tale tipologia;
- il parere n. 8/2024 espresso dal Collegio dei Revisori in data 8 ottobre 2024 sulla proposta di



PROVINCIA DI VERONA

Collegio dei Revisori

aggiornamento del Programma triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, per il quale - peraltro - le modifiche/anticipazioni al piano occupazionale 2024 non comportavano alcun incremento di spesa rispetto a quanto già esplicitato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, tenendo altresì conto che le previsioni inerenti il piano occupazionale 2025 risultavano integralmente finanziate nella programmazione di bilancio e venivano quantitativamente aggiornate in corrispondente riduzione;

- la nota informativa predisposta ai sensi dell'articolo 6, del d. lgs. n. 165/2001 in ordine alla proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027" - Sezione 3 - Organizzazione e capitale umano - Sottosezione 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni di personale e adeguamento dotazione organica, trasmessa con nota 25 marzo 2025 protocollo n. 17779;

richiamato il percorso di riordino delle funzioni delle Province intrapreso in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), dalla legge di stabilità 2015, n. 190/2014, dal D.P.C.M. 14 settembre 2015 ("Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale"), dalle leggi Regione Veneto n. 19/2015, n. 30/2016, n. 45/2017 e n. 25/2024, dalla legge di bilancio 2018, n. 205/2017 in ordine al trasferimento del personale del mercato del lavoro all'Ente Veneto Lavoro e dalla legge regionale 14 dicembre 2018 n. 43, e successive, sempre in tema di riordino di funzioni;

ricordato che:

- il decreto ministeriale 11 gennaio 2022 ad oggetto "Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane" attua la disposizione introdotta dall'articolo 17, comma 1, del decreto legge ("milleproroghe") 30 dicembre 2019 n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020 n. 8, che ha integrato l'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito in legge n. 58/2019, - inserendovi il comma 1 bis - estendendo alle Province la nuova modalità per la determinazione delle capacità assunzionali (già prevista per regioni e comuni), con effetto dal 1 gennaio 2022;
- l'art. 57, comma 3 - septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, richiamato nelle premesse del medesimo DM 11 gennaio 2022, dispone che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con



PROVINCIA DI VERONA

Collegio dei Revisori

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

richiamati:

- il quadro normativo, interpretativo ed operativo contenuto nelle sopraelencate deliberazioni del Presidente conseguenti all'emanazione del DM 11 gennaio 2022, in ordine alla determinazione delle nuove capacità assunzionali per le Province, e conseguente al recepimento del parere reso congiuntamente dall'UPI nazionale e da UPI Veneto con nota 3 agosto 2022 circa la concreta attuazione di tale disposizione come definita nel successivo articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
- ricordato che con l'anno 2025 è cessato il regime restrittivo e transitorio delineato dall'articolo 5 del D.M. 11 gennaio 2022, con piena operatività della disposizione di cui all'articolo 4 del medesimo DM, che prevede che le province che si collocano al di sotto del valore soglia di cui comma 1 (per le province della dimensione di Verona, un rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, inferiore al 13,9%) possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al suddetto valore soglia;
- richiamati gli indirizzi contenuti nella deliberazione del Presidente n. 149 del 4 dicembre 2024 di approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2025-2027 in ordine al programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027, in relazione al quadro normativo delineato dal DM 11 gennaio 2022 e alle eventuali revisioni delle esigenze da soddisfare in termini di profili da assumere, tenendo conto della disponibilità finanziaria prevista nel bilancio triennale nella prospettiva della cessazione dall'anno 2025 della fase transitoria di prima applicazione, nonché della spesa per nuove assunzioni da prevedere nel 2025 e nel 2026 nei limiti delle disponibilità finanziarie al momento individuate nella nota di aggiornamento del DUP 2025-2027, approvato con deliberazione del Presidente n. 148 in data 4 dicembre 2024;
- il proprio parere n. 12/24 reso sulla proposta di deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027, in relazione alla capacità finanziaria della Provincia rispetto al valore soglia fissato dal DM 11 gennaio 2022;

preso atto:

- delle comunicazioni diffuse dall'Unione Province d'Italia – UPI e dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – ANCI in ordine ai contenuti della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge finanziaria 2025) in ordine alle assunzioni di personale negli enti locali:
 - a) UPI: *"Nell'iter di approvazione del disegno di legge di bilancio alla Camera dei Deputati è*



PROVINCIA DI VERONA

Collegio dei Revisori

stata stralciata la norma che prevedeva per il 2025 un regime di turn over del 75% per le assunzioni di personale negli enti locali. resta in vigore, pertanto, il regime delle assunzioni delle Province basato su criteri di sostenibilità finanziaria e previsto nel DM 11 gennaio 2022, in attuazione dell'articolo 33, comma 1-bis, del DL 30 aprile 2019, n. 34";

b) ANCI: "La norma, richiesta dall'ANCI e approvata in Commissione Bilancio Camera, abroga la disposizione che prevedeva per l'anno 2025 una riduzione del 25% del turn over per gli enti territoriali con più di venti dipendenti in servizio. L'abrogazione rende dunque possibile assicurare continuità ai servizi erogati dai Comuni e dalle Città Metropolitane, tenuto conto della forte riduzione di personale indotta dai vincoli assunzionali già vigenti da oltre un decennio, e il mantenimento del sistema di calcolo della capacità assunzionale correlata alla sostenibilità finanziaria adottato a partire dal 2020. Il sistema di calcolo attualmente vigente garantisce che solo gli enti con una minore rigidità strutturale di bilancio possano reintegrare gli organici, mentre i Comuni che presentano una forte incidenza della spesa di personale sono già tenuti ad attuare un turn over ridotto al 30% del personale cessato per riportare sotto controllo la spesa di personale. Si fa inoltre presente che a decorrere dall'anno 2025 l'applicazione del DM 17 marzo 2020, relativo alla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni, risulterà semplificata, in quanto non saranno più previste limitazioni alle percentuali annue di crescita della spesa di personale, ma dovranno essere rispettati esclusivamente i valori soglia determinati per classe demografica";

- che per quanto attiene le risultanze del rendiconto di gestione 2024 in corso di approvazione, la percentuale di incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti è di poco superiore alla metà del valore soglia del 13,9% definito dal richiamato DM 11 gennaio 2022 come limite complessivo alla spesa di personale entro il quale poter assumere, come risulta da specifica tabella inserita nella relazione del Presidente al rendiconto di gestione 2024;
- che fino al 31 dicembre 2025 è consentito alle amministrazioni avvalersi della procedura accelerata prevista dall'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019 n. 56, come modificato dall'articolo 1 comma 10 bis del decreto legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito con modifiche nella legge 15 febbraio 2025 n. 15, procedendo all'indizione delle procedure concorsuali senza esperimento degli avvisi di mobilità, nel rispetto della preventiva comunicazione di cui all'articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001;
- che il recentissimo decreto legge 14 marzo 2025, n. 25 ha introdotto una modifica all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 riformulando il comma 2-bis e disponendo una radicale riforma della disciplina dell'istituto della mobilità volontaria propedeutica all'indizione di nuove procedure di reclutamento (cd mobilità propedeutica);
- che ANCI ha immediatamente chiarito che l'applicazione di tale nuova disciplina sarà obbligatoria solo a decorrere dal 2026, tenuto conto che il D.L. n. 202/2024, come convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha – come ricordato - recepito l'emendamento finalizzato a prorogare di un ulteriore anno (31/12/2025) la deroga agli obblighi in materia di



PROVINCIA DI VERONA

Collegio dei Revisori

mobilità volontaria propedeutica alle assunzioni, confermando una lettura coordinata e sistematica delle norme anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 25/2025 che prevede, per l'anno 2025, una fase transitoria per l'applicazione della nuova disciplina della mobilità afferente il personale già comandato;

- che anche il dossier parlamentare sul disegno di legge di conversione del richiamato decreto legge n. 25/2025 (A.C. 2308), a pagina 34, chiarisce che "La revisione in oggetto non ha effetti su: la norma temporanea che esclude l'obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2025; la disciplina che, salvo eccezioni, subordina l'avvio delle procedure concorsuali al previo ricorso agli elenchi dei dipendenti pubblici collocati in disponibilità in base all'istituto della mobilità collettiva di ufficio", confermando in tal modo il solo obbligo di esperimento della procedura di mobilità obbligatoria ex articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/001;

PRESO ATTO

- che la spesa di personale come oggi prevista nel vigente bilancio di previsione 2025-2027 per l'annualità 2025 e successive risulta rispettosa del valore soglia introdotto dal DM 11 gennaio 2022, applicabile dal 2025 dopo la fine della fase transitoria disciplinata all'articolo 5 del decreto stesso;
- che, in particolare, la spesa per il piano occupazionale anno 2025, così come aggiornato, trova la propria copertura negli attuali stanziamenti della spesa di personale del bilancio di previsione 2025-2027, sia per l'annualità 2025 che per le annualità successive, nelle quali le relative assunzioni effettivamente troveranno la loro integrale attuazione, in relazione anche al nuovo principio della sostenibilità finanziaria;
- che, pertanto, sia il completamento del piano 2024-2026, piano occupazionale 2024, sia l'approvazione del piano 2025 - 2027, piano occupazionale 2025 avvengono nel pieno rispetto del principio di sostenibilità finanziaria introdotto anche per le province a decorrere dall'esercizio 2022, a regime dal 2025;
- che la spesa di personale per l'attuazione del piano occupazionale 2027 come delineato nella programmazione 2025-2027, è riferita alle cessazioni oggi conosciute che interverranno in tale annualità, e che, pertanto, la relativa programmazione sarà suscettibile di variazione in relazione alla conferma o meno di tale previsione;
- che la spesa di personale prevista nel bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 32 del 19 dicembre 2024 tiene conto della disponibilità finanziaria per nuove assunzioni declinata per il triennio nella nota di aggiornamento del DUP 2025-2027, approvato con deliberazione del Presidente n. 148 in data 4 dicembre 2024 e, successivamente, dal Consiglio provinciale con la medesima deliberazione n. 32/2024;



PROVINCIA DI VERONA

Collegio dei Revisori

- che la spesa di personale del triennio 2025 – 2027 si prospetta di entità inferiore rispetto a quella media del triennio 2011 – 2013, come previsto dall'articolo 1, comma 557 quater della legge n. 296/2006;
- che la Regione Veneto, con la legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2022 ("collegato al bilancio"), all'articolo 14, ha previsto l'assegnazione di contributi alle Province e alla Città Metropolitana finalizzati all'assunzione di personale per i rispettivi Corpi di polizia provinciale per il triennio 2023-2024-2025;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 269 del 15 marzo 2023 avente ad oggetto *"Approvazione dell'Accordo integrativo alle convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, le province venete, e la Città metropolitana di Venezia di cui alla DGR n. 1886 del 29 dicembre 2021, relativo agli obiettivi assunzionali di nuovo personale dei Corpi Provinciali della Polizia Ittica Venatoria per il triennio 2023-2025. L.R. 23/12/2022 n. 31, art. 14"* sono state previste risorse finanziarie aggiuntive volte al potenziamento degli organici delle singole province e della città metropolitana di Venezia in ordine al numero degli operatori assegnati al servizio di vigilanza ittico-venatoria, prevedendone il numero di unità per la Provincia di Verona, e disponendo che tali contingenti avrebbero carattere di stabilità anche nel caso di cessazioni di personale attualmente in servizio, con la conseguenza che le eventuali cessazioni nel triennio considerato troverebbero automaticamente copertura nelle risorse storicamente destinate al finanziamento dei Corpi di Polizia Provinciale;
- che la programmazione delle assunzioni di personale appartenente al Corpo di Polizia provinciale, per le annualità 2026/2027 è diretta al mantenimento dell'attuale organico già previsto nella deliberazione del Presidente n. 33 del 31 marzo 2023, in correlazione alle disposizioni inserite nella legge della Regione Veneto n. 31 del 23 dicembre 2022, e ai contenuti della DGR n. 269 del 15 marzo 2023, e all'accordo integrativo alla convenzione stipulata tra la Regione del Veneto e la Provincia di Verona di cui alla DGR n. 1886 del 29 dicembre 2021, relativo agli obiettivi assunzionali per il triennio 2023-2025, in corso di rinnovo;
- che la spesa per tali assunzioni, risultando finanziata dalla Regione Veneto, nonché le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, ai sensi dell'articolo 57, comma 3 - septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, esulano dal calcolo del valore soglia di cui ai commi 1, 1 -bis e 2 dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, richiamato nel DM 11 gennaio 2022, in ordine alla capacità assunzionale per le Province;
- che l'articolo 13, comma 6 e successivi, del CCNL 16 novembre 2022 Funzioni Locali consente alle amministrazioni fino al 31 dicembre 2025 l'espletamento di procedure valutative per i passaggi all'area d'inquadramento superiore (progressioni verticali in deroga), da parte del personale dipendente, previa definizione dei criteri ed individuazione dei posti destinati ad essere coperti con tale modalità nell'ambito del piano triennale del fabbisogno di personale e nei limiti delle risorse finanziarie determinate, ai sensi dell'art. 1, c. 612, della L. 234/2021, in misura non



PROVINCIA DI VERONA

Collegio dei Revisori

superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 del personale non appartenente all'area della dirigenza;

- che l'Amministrazione ha inteso applicare tale disposizione normativa prevedendo l'inserimento nella programmazione triennale 2025 di 11 selezioni per altrettanti profili;
- che la spesa pari allo 0,55% del monte salari anno 2018 riferita alle progressioni verticali o di carriera risulta prevista nel bilancio previsione 2025-2027;
- che è stata rilevata la necessità in relazione alle dinamiche assunzioni/cessazioni attuate nel corso dell'anno 2024 e previste nell'attuale programmazione prevedere nella programmazione dei fabbisogni 2025/2027 la copertura delle quote d'obbligo di cui alla legge 68/1999, e le relative modalità;

RILEVA CHE IL PROVVEDIMENTO IN OGGETTO

- approva la nuova dotazione organica comprensiva anche del personale di ruolo in servizio alla data del 1° marzo 2025, attraverso una implementazione dell'organico e una rimodulazione di alcuni profili nelle diverse aree, anche in relazione alla programmazione delle progressioni di carriera;
- approva il programma triennale dei fabbisogni 2025-2027 in correlazione alla spesa complessiva prevista nel bilancio 2025-2027, e conferma in pieno il rispetto di quanto disposto dal decreto ministeriale 11 gennaio 2022 in ordine alle nuove modalità per la determinazione delle capacità assunzionali delle Province;
- conferma la programmazione per il triennio 2023/2025 di assunzioni di unità di personale da assegnare al Corpo di Polizia Provinciale, sulla base della legge Regione Veneto n. 31 del 24 dicembre 2022 e della D.G.R. n. 269/2023, finalizzata anche al mantenimento per le annualità 2026-2027 dell'organico, che quantifica il contributo da parte della Regione finalizzato all'assunzione di tali unità di nuovo personale, con una spesa, peraltro, neutra per la Provincia di Verona, secondo le indicazioni di cui all'art. 57, comma 3 -septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, richiamato nelle premesse del medesimo DM 11 gennaio 2022;
- approva le indicazioni contenute nella sezione 3.3. – Piano triennale dei fabbisogni del personale in ordine alle modalità di copertura dei posti per le annualità 2025-2027;
- formula l'indirizzo di promuovere anche negli anni successivi l'istituto delle progressioni verticali in deroga, ove fosse prorogato il termine del 31 dicembre 2025, sempre nel rispetto delle risorse disponibili;

ACCERTA



PROVINCIA DI VERONA

Collegio dei Revisori

- che l'aggiornamento del programma triennale dei fabbisogni 2024-2026, il piano occupazionale per l'anno 2025 e il programma triennale dei fabbisogni per il triennio 2025-2027 consente di rispettare:
 - il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;
 - il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
 - il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e del DM 11 gennaio 2022 in quanto l'Ente presenta nel rendiconto 2024, in corso di approvazione, un valore soglia (7,09%) inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui all'articolo 4 del decreto (13,9%);

ESPRIME

per quanto precede, parere favorevole ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, alla proposta di aggiornamento del programma triennale dei fabbisogni 2024-2026, con approvazione del piano occupazionale per l'anno 2025, contestuale approvazione del programma triennale dei fabbisogni per il triennio 2025-2027 e approvazione della nuova dotazione organica, ai fini dell'avvio delle relative procedure assunzionali, asseverandone la copertura finanziaria pluriennale sull'intero orizzonte triennale di programmazione finanziaria;

RAMMENTA

che ai sensi dell'articolo 6 ter, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 del medesimo decreto le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

Verona, 26 marzo 2025

Dott. Angelo Capuzzo

Dott. Riccardo Biscuola

Dott. Claudio Casarotto